



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data

18/9/2018
1345

**EMENDAMENTI AL DECRETO LEGGE 28 GIUGNO 2018 N.76
"DISCIPLINA DEL REGIME PER LA DETASSAZIONE DEI REDDITI
DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI"**

Emendamento modificativo del preambolo

Il preambolo viene così sostituito:

"Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- la necessità di adeguare le normative nazionali in materia di agevolazioni fiscali per lo sfruttamento dei beni **intellettuale immateriali** alle misure antielusive elaborate dall'OCSE nell'ambito del Progetto BEPS, a cui la Repubblica di San Marino ha aderito nel mese di luglio 2016;

- l'urgenza di adeguare entro e non oltre il 30 giugno 2018 tali normative per contrastare efficacemente le pratiche fiscali dannose che possono insorgere tramite strategie elusive in conformità a quanto previsto dall'~~Azione 5 Harmful Tax Practices: Transparency Framework (Prassi Fiscale Dannosa: Quadro di Trasparenza)~~ **dall'Action 5: 2015 Final Report – Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and substance (Azione 5: Rapporto Finale del 2015 – Contrastare le Pratiche Fiscali Dannose più efficacemente tenendo conto di Trasparenza e Sostanza)**;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 25 giugno 2018;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:".

Emendamento modificativo dell'articolo 2

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è così modificata:

"c) per «beni immateriali», brevetti industriali, disegni e modelli, giuridicamente tutelabili **protetti e derivanti da attività di ricerca e sviluppo**, e *software* protetti da *copyright* di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge;".

Emendamento modificativo dell'articolo 3

I commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono così modificati:

1. Possono fruire dell'agevolazione i titolari di reddito d'impresa di cui al Capo V del Titolo II (~~articoli 29 e seguenti~~) e al Titolo III della Legge n. 166/2013, e successive modificazioni.

2. I benefici di cui al presente decreto-legge non si applicano alle società assoggettate alle procedure **concorsuali di fallimento** dall'inizio dell'esercizio in cui **è stata disposta l'apertura della procedura stessa** ~~interviene la dichiarazione di fallimento.~~

Emendamento modificativo dell'articolo 4

L'articolo 4 è così sostituito:

"Art. 4

(Ambito oggettivo – Beni intangibili **immateriali** qualificati)

1. L'agevolazione di cui al presente decreto-legge riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo dei seguenti beni immateriali:



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 17/9/2018

13,45

- brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali;
 - disegni e modelli, giuridicamente tutelabili **protetti e derivanti da attività di ricerca e sviluppo**;
 - *software* protetto da *copyright*.
2. Rientrano nell'ambito applicativo dell'opzione le seguenti modalità di utilizzo:
- a) la concessione in uso (uso indiretto) del diritto all'utilizzo dei beni immateriali;
- b) l'uso diretto dei beni immateriali, per tale intendendosi l'utilizzo nell'ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, il reddito agevolabile è determinato secondo il *nexus ratio* ed è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ad essi connessi, nel rispetto delle regole contabili vigenti a San Marino.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo è necessario individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell'opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d'impresa o la perdita secondo le regole di cui all'articolo 6 della Legge n. 166/2013.
5. L'opzione ha ad oggetto anche le somme ottenute come risarcimento ovvero come restituzione dell'utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali ovvero per violazione dei diritti sugli stessi beni.
- 6. In conseguenza del venir meno del requisito della protezione giuridica o, nel caso in cui un brevetto industriale in corso di concessione di cui al primo punto del comma 1 del presente articolo non ottenga tale concessione, il contribuente decade dall'agevolazione di cui all'articolo 5. A seguito di decadenza, l'Ufficio Tributario provvede all'accertamento e riscossione della maggiore imposta e degli interessi e delle sanzioni previste dalla Legge n. 166/2013."**

Emendamento modificativo dell'articolo 5

Il comma 1 dell'articolo 5 è così modificato:

"1. I redditi qualificati delle imprese derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto interamente esclusi, per il loro complessivo **intero** ammontare."

Emendamento modificativo dell'articolo 7

I commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono così modificati:

"1. In caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo delle imprese beneficia dell'esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente decreto-legge a condizione che lo stesso contributo economico sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal **dal comma 3 dell'articolo 123** della Legge n. 166/2013, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di interpello preventivo è obbligatoria ed ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva ed in contraddittorio con l'Ufficio Tributario, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

2. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato **comma 3 dell'articolo 123** della Legge n. 166/2013, e successive modificazioni."

Emendamento modificativo dell'articolo 8

I commi 5 e 6 dell'articolo 8 sono così modificati:

"5. L'importo dei costi di cui ai commi 2 e 3 è aumentato, **tramite procedura denominata uplift**, di un importo corrispondente alla differenza tra:

a) l'importo dei costi di cui al comma 4; e



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 17/9/2018
13,45

b) l'importo dei costi di cui ai commi 2 e 3.

Tale importo rileva fino a concorrenza del 30 per cento dell'**ammontare** ~~importo~~ dei costi di cui ai commi 2 e 3 (~~cosiddetto uplift~~).

6. Ai fini del computo del rapporto di cui al comma 1, i costi di cui al **medesimo** ~~medesimo~~ comma ~~1~~ sono quelli sostenuti sin dall'inizio dell'attività a cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun bene immateriale.”.

Emendamento modificativo dell'articolo 9

Il comma 2 dell'articolo 9 è così modificato:

“2. Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 1 del presente articolo anche le attività di ricerca e sviluppo svolte, come previsto dalle disposizioni di cui alla lettera b), comma 2, articolo 8 della presente norma, dall'impresa mediante contratti **di** collaborazione in materia di ricerca e sviluppo stipulati dall'impresa, dallo Stato di San Marino o da Enti da quest'ultimo controllati, con Università, Enti, o imprese private indipendenti di altri Paesi, finalizzate alla produzione dei beni immateriali.”.

Emendamento modificativo dell'articolo 13

Il comma 1 dell'articolo 13 è così modificato:

“1. Non possono concedersi incentivi ovvero benefici fiscali per lo sfruttamento di beni immateriali diversi da quelli individuati dal presente decreto-legge né in misura maggiore dei limiti ~~dalla stessa~~ **dallo stesso** previsti. Ogni altra norma che preveda forme di incentivazione ovvero accesso a benefici aventi ad oggetto beni immateriali è valida ed efficace nei limiti di cui al presente decreto-legge. In ogni caso, non saranno più concessi incentivi fiscali per lo sfruttamento di beni immateriali che non siano conformi alle misure previste dal rapporto finale ~~sull'azione~~ **sull'Azione 5 BEPS** ed alle norme del presente decreto-legge dopo il 30 giugno 2018.”.

San Marino, 17 settembre 2018

IL SEGRETARIO DI STATO

(Simone Celli)